

Publicato il 21/12/2023

N. 00614/2023 REG.PROV.CAU.
N. 01174/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1174 del 2023, proposto da Extreme S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Baldassarre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Duca D'Aosta 19;

contro

Comune di Morciano di Leuca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio De Giorgi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento di diniego, prot. n. 9610 del 19/10/2023, adottato dal Responsabile del Settore Demanio del Comune di Morciano di Leuca sull'istanza di manifestazione di interesse avanzata con nota a mezzo p.e.c. del 03/07/2023, iscritta al prot. comunale con il n. 6421 del 04/07/2023, dalla

sig.ra Carluccio Addolorata, in qualità di amministratore unico della società “Extreme S.r.l.” nonché titolare della concessione demaniale n. 08/2008, al fine di continuare ad occupare la porzione di demanio già oggetto della concessione, sino alla data del 31 dicembre 2025;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, antecedente e/o successivo, comunque lesivo degli interessi della ricorrente, ancorché non conosciuto;

nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente ad ottenere il differimento del termine di scadenza della concessione demaniale in essere, n. 08/2008, alla data del 31 dicembre 2025, in forza del combinato disposto degli artt. 3, comma 3, ed art. 4, comma 4-bis, della Legge n. 118/2022, nonché dell'art. 10-quater del decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198, convertito con modificazioni dalla Legge n. 14/2023.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che l'impugnato provvedimento – sia pure ad un primo sommario esame – appare viziato sotto plurimi motivi;

Considerato che il presupposto logico giuridico cui si supporta il provvedimento di diniego, costituito dalle note sentenze “gemelle” dell'Adunanza Plenaria, risulta erroneamente valutato, non essendosi considerato che l' A.P 18/2021 è stata cassata dalla Suprema Corte di Cassazione – Sezioni Unite con sentenza n. 32559 del 23 novembre 2023, perché affetta da nullità sotto il profilo del diniego di giurisdizione e della violazione del contraddittorio;

Considerato che l'Ad. Plen n. 17/2021, ancorché formalmente estranea all'ambito di decisione della predetta sentenza della S.C. Sez. Unite, deve essere riguardata come mero presupposto e, in quanto tale, deve essere valutata anche sotto il profilo della sua nullità, in quanto affetta dai medesimi

vizi radicali ed insanabili della sentenza cassata (n.18/2021), della quale non può non dividerne le sorti;

Considerato che – sotto altro e diverso profilo – la specifica statuizione contenuta nelle citate sentenze C.d.S. Ad. Plen. 17 e 18 del 2021 (nella parte in cui si riferisce ad eventuali future leggi o provvedimenti dispositivi di proroga automatica) non appare vincolante o, comunque, valido supporto per l'amministrazione, in quanto adottata in evidente violazione dell'art. 34 comma 2 del C.P.A. ed estranea pertanto all'ambito della giurisdizione e dei poteri attribuiti al giudice, nonché in violazione del principio costituzionale del primato della legge;

Considerato che ricorre il *periculum in mora* in relazione all'approssimarsi della data del 31 dicembre 2023;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza cautelare monocratica e, per l'effetto, sospende in via interinale l'efficacia dell'impugnato provvedimento.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 10 gennaio 2024.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Lecce il giorno 21 dicembre 2023.

Il Presidente
Antonio Pasca

IL SEGRETARIO